


**NEWSLETTER**  
**DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E**  
**RELIGIOSE**

**Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS**



Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia**, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

**Coordinamento servizio antidiscriminazioni:** [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it)

**Le Antenne**

**Antenna territoriale di Firenze:** [antidiscriminazionefirenze@gmail.com](mailto:antidiscriminazionefirenze@gmail.com)

**Antenna territoriale di Milano:** [antidiscriminazionemilano@gmail.com](mailto:antidiscriminazionemilano@gmail.com)

**Antenna territoriale di Napoli:** [antidiscriminazionenapoli@gmail.com](mailto:antidiscriminazionenapoli@gmail.com)

**Antenna territoriale di Roma:** [antidiscriminazioneroma@gmail.com](mailto:antidiscriminazioneroma@gmail.com)

**Antenna territoriale di Torino:** [antidiscriminazione torino@gmail.com](mailto:antidiscriminazione torino@gmail.com)

**Antenna territoriale di Verona:** [antidiscriminazioneverona@gmail.com](mailto:antidiscriminazioneverona@gmail.com)

**Newsletter n. 4 del 20 agosto 2015**

## **SOMMARIO**

### **A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROMOSSI DA ASGI**

1. TASSA SULL'IDONEITA' ALLOGGIATIVA: ASGI INTERVIENE SUI COMUNI E IL PARLAMENTO APPROVA UN ORDINE DEL GIORNO CHE IMPEGNA IL GOVERNO A ELABORARE CRITERI EQUI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA
2. DOPO L'INTERVENTO ASGI IL NUOVO BANDO SUL SERVIZIO CIVILE APRE A TUTTI GLI STRANIERI INDIPENDENTEMENTE DAL TITOLO DI SOGGIORNO
3. ORDINANZA ANTIEBOLA A TELGATE (BG)
4. DISCRIMINATORIA LA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL FONDO AFFITTO
5. A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI ASGI, UNAR INVITA IL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO (BS) A REVOCARE DUE DELIBERE DISCRIMINATORIE E IL COMUNE SI ADEGUA.

### **B. AGGIORNAMENTO SUL MONITORAGGIO DEI BANDI PUBBLICI: CONTINUANO LE VIOLAZIONI DELL'ART. 38 DLGS 165/01**

### **C. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE E NAZIONALITA'**

1. I CAMPI ROM SONO DISCRIMINATORI
2. PER IL ROGO AL CAMPO NOMADI DELLA CONTINASSA RICONOSCIUTA L'AGGRAVANTE DELL'ODIO RAZZIALE
3. IL TAR VENETO ANNULLA L'ORDINANZA ANTI-EBOLA
4. IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA RICONOSCE L'INDENNITA DI MATERNITA EX ART. 70 DLGS 151/01 ALLA MADRE STRANIERA TITOLARE DI PERMESSO UNICO
5. DISCRIMINATORIA LA DELIBERA "ANTICAMPEGGIO" DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

### **D. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E CEDU**

1. LEGITTIMO LIMITARE L'ACCESSO AL LAVORO AI CITTADINI SOLO SE L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI E' CONTINUATIVO

### **E. GIURISPRUDENZA DI ALTRI STATI EU**

1. GERMANIA

### **F. NEWS DALL'EUROPA**

1. FRANCIA

### **G. EVENTI ASGI**

### **H. ALTRI EVENTI**

## **A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROMOSSI DA ASGI**

### **1. TASSA SULL'IDONEITA' ALLOGGIATIVA: ASGI INTERVIENE SUI COMUNI E IL PARLAMENTO APPROVA UN ORDINE DEL GIORNO CHE IMPEGNA IL GOVERNO A ELABORARE CRITERI EQUI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

Nonostante nel 2014 il Tribunale di Bergamo abbia dichiarato discriminatoria la delibera del Comune di Bolgare, che aumentava da 80 a 500 € la tassa da pagare per ottenere il certificato di idoneità alloggiativa, i Comuni di Seriate, Albino, Telgate e Pontoglio (tutti in provincia di Bergamo) hanno recentemente emesso delibere che aumentano in modo consistente (addirittura triplicandole) l'importo del tributo, motivando sulla base di presunti e indimostrati "costi" che graverebbero sulle amministrazioni per le verifiche di idoneità.

A seguito di tali delibere ASGI ha inviato una lettera a detti Comuni invitandoli a ripristinare gli importi precedenti. Anche per effetto della sensibilizzazione creatasi sul problema è stata presentata un'interrogazione parlamentare sul punto; la Camera, il 10 giugno 2015 ([http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo\\_17/showXhtml.Asp?idAtto=37319](http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=37319)) ha poi approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad elaborare criteri certi e univoci, con fissazione di una soglia massima, per la determinazione della tassa per rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa. ASGI monitorerà che l'impegno assunto con l'approvazione di detto ordine del giorno venga effettivamente rispettato.

La notizia sul sito Asgi: <http://www.asgi.it/notizia/idoneita-alloggiativa-e-discriminatoria-se-il-certificato-ha-un-costo-troppo-elevato/>

### **2. DOPO L'INTERVENTO ASGI IL NUOVO BANDO SUL SERVIZIO CIVILE APRE A TUTTI GLI STRANIERI INDIPENDENTEMENTE DAL TITOLO DI SOGGIORNO**

Come è noto con sentenza n. 119 del 25.6.2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 77/2002 "nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile" (così letteralmente il dispositivo).

Prima di detta sentenza l'Ufficio Nazionale del servizio civile, a seguito delle pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, aveva già aperto i precedenti bandi agli stranieri, ma – argomentando sulla base del parere del Consiglio di Stato che aveva equiparato il servizio civile a una modalità di formazione professionale e accesso al lavoro limitandone l'apertura alle medesime categorie di stranieri che godono del diritto alla parità di trattamento nell'accesso al lavoro in forza del trattato o delle varie direttive comunitarie – aveva tassativamente indicato tra gli ammessi i soli comunitari e i titolari di specifici titoli di

soggiorno (lungosoggiornanti, titolari di protezione internazionale, familiari di comunitari). Ciò che il Consiglio di Stato suggeriva era infatti non un superamento dell'art. 3 comma 2 citato (cosa che ovviamente non avrebbe potuto fare in sede di parere) ma una lettura "comunitariamente conforme", che lo rendesse compatibile con le norme comunitarie. La sentenza della Corte, omettendo qualsiasi riferimento ad una particolare condizione dello straniero, ha invece caducato il requisito della cittadinanza sicché, allo stato, non esiste alcuna norma di legge che autorizzi l'amministrazione a limitare la partecipazione dello straniero ai soli titolari di determinati titoli di soggiorno.

Ignorando questa incontestabile evidenza lo scorso 1° luglio, nell'emettere un nuovo bando per 985 posti per il servizio civile, l'Ufficio Nazionale ha invece ribadito le medesime clausole contenute nei precedenti bandi, limitando quindi nuovamente la partecipazione alle categorie di stranieri sopra indicate.

Con lettera in data 2.7.15 ASGI ha segnalato l'illegittimità di detta limitazione e l'evidente contrasto con l'assetto legislativo conseguente alla pronuncia della Corte. L'ufficio ha preso atto della fondatezza dei rilievi di ASGI, ha modificato il bando con l'eliminazione di qualsiasi limitazione connessa al titolo di soggiorno, ha conseguente aperto il bando a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e ha altresì prorogato il termine per la presentazione della domanda al 20 agosto 2015.

A questo punto il lungo lavoro di ASGI per l'affermazione della parità di trattamento in questa importante opportunità di inserimento sociale può dirsi davvero felicemente concluso.

Resta da verificare come si muoverà il legislatore nella approvazione della riforma del servizio civile inserita nell'ambito della legge delega di riforma del terzo settore la cui discussione in aula, al senato, è slittata all'autunno (Disegno di legge S. 1870). Nel nuovo testo, la norma, delegando il governo a indicare i requisiti di ammissione, rafforza il riferimento alla difesa della Patria, ma – avendo la Corte Costituzionale chiarito che proprio la partecipazione alla difesa della Patria in forme civili è espressione di un diritto/dovere di solidarietà sociale che non può essere limitato ai soli cittadini – non vi è alcuno spazio per la reintroduzione di limitazioni.

Link di interesse:

<http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-dichiara-lincosttuzionalita-della-esclusione-degli-stranieri-dal-servizio-civile/>

<http://www.asgi.it/notizia/servizio-civile-il-nuovo-bando-esclude-ancora/>

<http://www.asgi.it/notizia/servizio-civile-commento-sentenza-corte-cassazione/>

<http://www.asgi.it/discriminazioni/consiglio-servizio-civile-nazionale-aperto-cittadini-stranieri/>

### **3. ORDINANZA ANTIEBOLA A TELGATE (BG)**

Sul modello di Padova (vedi la notizia nella sezione “giurisprudenza italiana” in questa newsletter) anche il Comune di Telgate (BG), con ordinanza 50/2014, ha previsto il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di tessera sanitaria o di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare. Convenuto in giudizio da ASGI avanti il Tribunale di Bergamo il Comune ha revocato l'ordinanza, sostituendola con altra (83/2015) che non prevede detti divieti.

La notizia: <http://www.asgi.it/notizia/ordinanza-ebola-telgate-alcune-precisazioni-dellasgi/>

### **4. DISCRIMINATORIA LA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL FONDO AFFITTO**

Con lettera del 12.07.2015, ASGI ha invitato la Giunta Regionale della Lombardia ha modificare la delibera 3495 del 30.4.2015 in materia di accesso al “Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2015” di cui alla L. 148/98 e L. 133/08.

In detta delibera la Giunta Lombarda ha indicato, tra le altre condizioni necessarie per accedere a un contributo economico per il sostegno alla locazione, due requisiti previsti per i soli cittadini extra UE: l'obbligo di esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo e l'obbligo di essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia. ASGI ritiene che tali requisiti siano illegittimi.

Il primo requisito non ha alcun fondamento in norma di legge, essendo previsto dall'art. 40 comma 6 del TU Immigrazione, esclusivamente per quanto riguarda l'accesso “agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative” ; nessuna analoga norma è contenuta nella L.148/98 né, in generale, nella disciplina del Fondo Affitti, il che è peraltro del tutto logico trattandosi non di una sostegno per l'accesso all'alloggio né di una forma di credito agevolato, ma di un contributo economico a fondo perduto per persone in condizioni di povertà, che – tra l'altro - sarebbe comunque illogico negare ai soggetti che non lavorano.

Il secondo requisito, anche se effettivamente introdotto dall'art. 11 L. 133/2008, è previsto per i soli cittadini non comunitari e risulta pertanto in contrasto con le disposizioni comunitarie che impongono, per numerose categorie di stranieri, la parità di trattamento nelle prestazioni assistenziali e nell'accesso all'alloggio rispetto ai cittadini del paese in cui

soggiornano. Trattasi in particolare dei titolari di protezione internazionale (direttiva 2011/95, art. 28), dei titolari di permesso unico lavoro (Direttiva 2011/98, art. 12), dei titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo (Direttiva 2003/109, art. 11), dei familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione (Direttiva 2004/38 art.24) dei titolari di carta blu (direttiva 2009/50 art. 14).

ASGI ha dunque chiesto alla Regione Lombardia di modificare la delibera eliminando i due requisiti, di posticipare la data di scadenza del bando dando informazione ai Comuni, nonché di dare adeguata pubblicità al pubblico in ordine alle modifiche per consentire agli aventi diritto di presentare la domanda.

La Regione Lombardia non ha dato riscontro e pertanto ASGI unitamente a una straniera esclusa dalle graduatorie e ad altre associazioni (APN e ANOLF) , ha proposto ricorso al Tribunale di Milano.

La Delibera della Regione Lombardia è accessibile sul sito:

[http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale\\_P&childpagename=DG\\_Casa%2FDetail&cid=1213727240146&pagename=DG\\_CASAWrapper](http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa%2FDetail&cid=1213727240146&pagename=DG_CASAWrapper)

## **5. A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI ASGI, UNAR INVITA IL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO (BS) A REVOCARE DUE DELIBERE DISCRIMINATORIE E IL COMUNE SI ADEGUA.**

Con ordinanze nn. 88 e 138 del 2009 il Comune di Borgo San Giacomo aveva previsto che, per l'iscrizione anagrafica sul proprio territorio di un cittadino straniero, dovesse essere presentata la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio. Per molti anni la delibera ha trovato applicazione violando in maniera clamorosa le norme in materia di iscrizione anagrafica.

Inoltre con delibera n. 43/2014 lo stesso Comune aveva confermato l'obbligo del pagamento di una tariffa per l'ottenimento della comunicazione di ospitalità per tutti i cittadini del Comune.

Con lettera del marzo 2015, ASGI ha contestato detti provvedimenti e ha segnalato la situazione all'UNAR.

L'UNAR , accogliendo le osservazioni di ASGI, ha affermato che *“la verifica dell'idoneità igienico sanitaria dell'alloggio, qualora disposta dai competenti uffici comunali, costituisce un procedimento diverso e separato dal procedimento di iscrizione anagrafica che resta inalterato nelle modalità e nei presupposti e vincolato unicamente al criterio di accertamento della dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inidoneo”*; e ha

concluso nel senso della illegittimità delle ordinanze *“ponendosi in aperto contrasto con l'art. 43 del d.lgs. 286/98 e con l'art. 2 d.lgs. 215/2003”*.

A seguito dell'intervento ASGI e delle osservazioni dell'UNAR il Comune di Borgo San Giacomo ha revocato sia la delibera che le ordinanze sindacali. Ora i cittadini stranieri del Comune di Borgo San Giacomo potranno procedere all'iscrizione anagrafica in regime di parità con tutti gli altri cittadini e nulla sarà dovuto per la comunicazione di ospitalità. (comunicazione comune allegata).

## **B. AGGIORNAMENTO SUL MONITORAGGIO DEI BANDI PUBBLICI: CONTINUANO LE VIOLAZIONI DELL'ART. 38 DLGS 165/01**

Continua l'aggiornamento sul monitoraggio dei bandi da parte del Servizio antidiscriminazione e continua l'azione di ASGI per ottenere il ripristino della legalità laddove risulta violato l'art. 38 D.lgs 165/01 nel nuovo testo introdotto dalla Legge Europea 2013. Come di consueto segnaliamo gli interventi andati a buon fine con la modifica del bando e quelli ai quali gli enti non hanno dato riscontro.

### **Bandi non modificati**

**Accademia di Belle Arti Mario Sironi (SS):** formazione graduatoria d'istituto, richiesta cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE.

**ASL Olbia;** collaboratore tecnico professionale e amministrativo professionale cat. D, richiesta cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE.

**Ospedale di Circolo di Melegnano (MI)** incarico libero professionale per lo svolgimento di attività medico specialistica di cardiologia: richiesta cittadinanza italiana **o di uno dei paesi dello spazio economico europeo**. A seguito della lettera L'Azienda ospedaliera ha dichiarato *“nel far presente che non esistono disposizioni legislative univoche sull'argomento, si ritiene che la natura delle attività richieste al libero professionista cardiologo, di cui all'avviso di selezione, implichi l'esercizio di una funzione pubblica e quindi di pubblici poteri, per lo svolgimento del quale è necessario il possesso del requisito della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dello spazio economico europeo”*. La risposta si segnala sia per la sorprendente affermazione secondo la quale *“non esistono norme univoche sull'argomento”*, sia per la difesa del bando in nome del presunto esercizio di pubblici poteri: dimenticando così che se davvero vi fosse questione di esercizio di pubblici poteri il bando non avrebbe potuto essere aperto neppure ai cittadini comunitari che sono anch'essi esclusi dal pubblico impiego laddove appunto vi sia esercizio di detti poteri. E' dunque davvero incredibile che l'amministrazione dell'ospedale non si sia resa conto di questa evidente contraddizione.

## **Bandi modificati**

**ASL Pavia:** collaboratore professionale assistente sociale cat. D – presso la direzione sociale; richiesta cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti.

A seguito della lettera inviata da ASGI l'ASL di Pavia ha pubblicato una nota di chiarimento precisando che l'oscura espressione "*salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti*" deve intendersi riferita alle categorie previste dall'art. 38 d.lgs. 165/2001. Resta ovviamente l'illegittimità di un bando formulato, per i soli stranieri, in modo così oscuro, ma l'ASL si è formalmente impegnata ad esplicitare tali categorie nei prossimi bandi di concorso indetti dall'azienda.

**Comune di Cerro Maggiore (MI):** n. 2 assistenti comunità infantili, cat. C pos. Econ. C1; richiesta cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea.

A seguito della lettera inviata da ASGI il Comune di Cerro Maggiore ha modificato il bando inserendo tra i "requisiti per l'ammissione alla selezione" le categorie previste dall'art. 38 d.lgs. 165/2001.

**Assistenza dolce vita 24h Associazione ONLUS (BA):** O.S.S., infermieri professionali e fisioterapisti, richiesta cittadinanza italiana o UE.

Il requisito risultava ancora più assurdo "del consueto", trattandosi di soggetto privato anche se operante sulla base di convenzioni con il pubblico. A seguito della lettera inviata da ASGI l'associazione ha eliminato, tra i requisiti richiesti per la partecipazione, il possesso della cittadinanza italiana o UE.

## **C. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE E NAZIONALITA'**

**1. I CAMPI ROM SONO DISCRIMINATORI:** Trib. Roma, 30 maggio 2015, est. Bifano, ASGI e altri (avv. Fachile) c. Roma Capitale (avv. Patriarca)

Il Tribunale civile di Roma ha condannato il Comune di Roma Capitale per la creazione nel 2012 del villaggio attrezzato la Barbuta. Il Tribunale, accogliendo integralmente le tesi prospettate dalle parti ricorrenti (ASGI e Associazione 21 luglio) ha ritenuto discriminatoria – e quindi illegittima – una soluzione abitativa di grandi dimensioni riservata esclusivamente a un gruppo etnico specifico e priva dei caratteri tipici di un'azione positiva. Giunge così ad



una prima conclusione il lungo procedimento di primo grado che aveva visto inizialmente accolto il ricorso cautelare proposto, la successiva revoca dell'ordinanza cautelare in sede di reclamo e infine, ora, la decisione di merito. Tale pronuncia appare di particolare importanza perché ritiene illegittima in se stessa l'istituzione dei "campi rom", indicando così l'esistenza di un vero e proprio obbligo, a carico delle istituzioni, di promuovere soluzioni alternative. Il giudice ha ordinato di cessare l'assegnazione degli alloggi del villaggio la Barbuta e di rimuovere gli effetti di tale assegnazione discriminatoria.

La notizia e la sentenza: <http://www.asgi.it/notizia/tribunale-roma-condanna-comune-campi-rom-discriminatori/>

La Conferenza Stampa: <http://www.asgi.it/discriminazioni/campi-nomadi-il-tribunale-di-roma-discriminatoria-la-soluzione-abitativa-riservata-ai-soli-cittadini-rom/>

## **2. PER IL ROGO AL CAMPO NOMADI DELLA CONTINASSA RICONOSCIUTA L'AGGRAVANTE DELL'ODIO RAZZIALE**

Il Tribunale penale di Torino ha riconosciuto che i reati commessi da sei cittadini che nel dicembre 2011 avevano dato l'assalto al campo Rom della Continassa a Torino, vadano qualificati come reati basati sull'odio razziale, con applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 3 L. 205/1993 (Legge Mancino).

Nel giudizio si sono costituite come parti civili ASGI, Idea Rom Onlus e l'ERRC. Il Tribunale ha riconosciuto a ciascuna delle persone offese la somma di 15.000€ a titolo di risarcimento del danno subito e 3.000 € a ciascuna delle associazioni costitutesi.

Il comunicato:

<http://www.asgi.it/notizia/significativa-condanna-penale-per-un-violento-assalto-a-un-campo-rom-in-italia/>

## **3. IL TAR VENETO ANNULLA L'ORDINANZA ANTI-EBOLA: TAR Veneto, 15 luglio 2015, pres. Settesoldi Est Savoia, ASGI e Razzismo no stop (avv.ti Berti, Corraja, Ferrero e Paggi) c. Comune di Padova (avv. Lotto, Mizzoni, Bernardi, Munari, Sartori)**

A seguito del ricorso proposto da ASGI e Razzismo no stop il TAR Veneto, con sentenza n. 801 del 15 luglio 2015, ha annullato l'ordinanza anti-ebola assunta dal Sindaco di Padova il 17 ottobre 2014 della quale era già stata disposta la sospensione ai fini cautelari. L'ordinanza era stata assunta dal sindaco Bitonci quale asserita azione preventiva posta a tutela della salute pubblica sul presupposto dell'esistenza di un nesso di causalità fra la presenza di persone prive di regolare permesso di soggiorno e l'aumento dei rischi sanitari a

carico della popolazione padovana. L'ordinanza prescriveva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonché l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le competenti ULSS.

Il Tar Veneto ha affermato che il potere sindacale di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, che consente al sindaco di emettere provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, presuppone "l'esistenza di una emergenza sanitaria che deve essere puntualmente dimostrata, anche in ordine alla limitazione territoriale, tale da diversificare la posizione del cittadino residente nel comune, le cui peculiarità siano tali da giustificare l'adozione di misure straordinarie".

Il Collegio ha pertanto ritenuto che la situazione esistente sul territorio del comune di Padova, con solo alcuni casi accertati di malattie infettive, non sia sufficiente a rilevare una emergenza sanitaria di carattere locale e ha dunque ritenuto insussistente il potere del sindaco di emettere un'ordinanza, peraltro rivolta "nei confronti di categorie di soggetti che non sono nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli ordini imposti, essendo privi di documenti di riconoscimento non per causa loro ma per la particolare condizione rivestita".

La notizia del 2014:

<http://www.asgi.it/notizia/non-sussiste-un'emergenza-sanitaria-di-carattere-locale-che-justifichi-l'esercizio-del-potere-di-ordinanza-il-tar-sospende-l'ordinanza-anti-ebola-padova/>

**4. IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA RICONOSCE L'INDENNITA DI MATERNITA EX ART. 70 DLGS 151/01 ALLA MADRE STRANIERA TITOLARE DI PERMESSO UNICO:** Trib. Alessandria, 9 dicembre 2014, est. Lippi, Hajjami +1 c. INPS, Comune di Alessandria e Comune di Tortona

Le cittadine marocchine titolari del permesso di soggiorno per famiglia, hanno diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 direttiva 2011/98 e dall'accordo Euromediterraneo UE-Marocco – all'assegno di maternità di base ex art. 74 D.lgs. 151/01. Il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione alla quale consegue l'obbligo non solo di concedere la prestazione, ma anche di dare adeguata pubblicità alla decisione giudiziale mediante pubblicazione della stessa sui siti di INPS e Comune.

L'ordinanza è accessibile nella banca dati Asgi: <http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-alessandria-ordinanza-17-giugno-2015/>

## **5. DISCRIMINATORIA LA DELIBERA “ANTICAMPEGGIO” DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE:** Corte d’Appello di Ancona, 4 agosto 2015, pres. est. Castagnoli, XXX c. Comune di Civitanova Marche

Accogliendo il ricorso ex art. 28 dlgs 150/11 promosso da una famiglia Rom la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato discriminatoria la delibera 433/2013 (cd “anticampeggio”) del Comune di Civitanova Marche con la quale veniva disposto un generale divieto di campeggio nel territorio comunale ed ha conseguentemente dichiarato illegittimo lo sgombero di una famiglia Rom. Secondo la Corte la misura adottata dal Comune sebbene sia *“astrattamente diretta alla generalità dei cittadini ed idonea a produrre effetti erga omnes, stabilendo un generale divieto di campeggio nel territorio comunale”* in concreto pregiudica *“significativamente gli interessi di un particolare gruppo etnico determinando una situazione di svantaggio nei confronti di un’etnia, quella rom, che vede tendenzialmente il nomadismo tra le sue caratteristiche costitutive”*.

La Corte ha pertanto ritenuto che il Comune di Civitanova Marche abbia posto in essere un comportamento indirettamente discriminatorio, peraltro inserito in un *“complessivo atteggiamento ostruzionistico posto in essere da organi inseriti nella struttura comunale”* non giustificato da alcuna esigenza concreta di decoro o sicurezza urbana.

## **D. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E CEDU**

### **1. LEGITTIMO LIMITARE L'ACCESSO AL LAVORO AI CITTADINI SOLO SE L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI E' CONTINUATIVO:** Corte di Giustizia Europea, 10.9.14, C-270/13, Haralambidis c. Casilli e Autorità Portuale di Brindisi e altri

Nella sentenza Haralambidis la Corte è stata chiamata ad interpretare l’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, il quale esclude dall’ambito di applicazione della libera circolazione dei lavoratori gli impieghi nella pubblica amministrazione. In tale causa, la nomina di un cittadino greco al posto di presidente dell’autorità portuale di Brindisi era stata contestata da un concorrente sulla base del rilievo che il diritto italiano imponeva il possesso della cittadinanza italiana. La Corte ha dichiarato, anzitutto, che il presidente di un’autorità portuale deve essere considerato un lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE. Essa ha poi rilevato che i poteri riconosciutigli, ossia l’adozione di provvedimenti di carattere coattivo in casi indifferibili di necessità ed urgenza, possono rientrare, in linea di principio, nella deroga alla libera circolazione dei lavoratori prevista dall’articolo 45, paragrafo 4, TFUE. Tuttavia, l’esercizio di tali poteri costituisce una parte marginale dell’attività del presidente di un’autorità portuale, la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica, e tali poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in

circostanze eccezionali. In tale contesto, la Corte ha ritenuto che un'esclusione generale dell'accesso dei cittadini di altri Stati membri alla carica di presidente di un'autorità portuale italiana costituisca una discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall'articolo 45, TFUE, e che la condizione di nazionalità di cui trattasi non sia giustificata alla luce del paragrafo 4 di tale disposizione (tratto dalla Rassegna 2014 della CGE). La pronuncia – che ribadisce un orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria – è relativa all'applicazione del Trattato e riguarda dunque il diritto di accesso dei cittadini comunitari; essa quindi non comporta che analoghi principi debbano essere applicati per l'accesso dei cittadini non comunitari laddove tale accesso sia consentito (come nell'ordinamento italiano, a seguito delle modifiche apportate all'art. 38 D.lgs 165/01 dalla legge europea 2013) ; tuttavia pare evidente che stante l'identità di regime ormai applicabile, nel nostro ordinamento, ai cittadini comunitari e a quelli non comunitari ammessi (lungosoggiornanti, rifugiati, familiari di comunitari) comporta che anche la nozione di "pubblica funzione" che ne consente l'esclusione debba essere applicata in modo uniforme e dunque secondo i medesimi criteri restrittivi.

La sentenza è accessibile alla banca dati di Asgi:

<http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-justizia-dellunione-europea-sentenza-del-10-settembre-2014-causa-c%E2%80%99127013/>

## **E. GIURISPUDENZA DI ALTRI STATI EU**

### **1. GERMANIA**

La Corte Costituzionale tedesca si è pronunciata sulla costituzionalità della Legge sulla Scuola del Land Nord-Reno Westfalia (SchulG NW) che vieta agli insegnanti qualsiasi manifestazione esteriore di carattere politico, religioso o comunque sulla concezione del mondo tale da mettere in pericolo o disturbare il principio di neutralità confessionale dello stato in ambito scolastico”(art. 57).

Il caso riguarda due docenti, donne di nazionalità tedesca e religione musulmana, licenziate per aver portato il velo durante l'insegnamento. Una delle due aveva anche accettato di sostituire il velo con un berretto di lana, ma invano.

In sintesi la Corte ha affermato, in base al principio di proporzionalità in senso stretto, che la limitazione della libertà di espressione sia giustificata solo da un «pericolo concreto», che va provato, per la pace scolastica e la neutralità dello stato. Ha inoltre ritenuto che la norma discriminasse in modo indiretto le donne musulmane.

La notizia: <http://www.asgi.it/discriminazioni/la-corte-costituzionale-tedesca-si-pronuncia-sul-velo-islamico/>

Il primo commento in lingua italiana: <http://www.diritticomparati.it/2015/05/ultima-decisione-sul-velo-del-bundesverfassungsgericht-tra-continuit%C3%A0-e-discontinuit%C3%A0-giurisprudenz.html>

## **F. NEWS DALL'EUROPA**

### **1. FRANCIA**

La scorsa primavera il senatore Yannick Vaugrenard (Soc. - Loire-Atlantique) ha proposto di sanzionare la discriminazione nel diritto francese in base al nuovo fattore “précarité sociale”, per contrastare i trattamenti differenziati nei confronti delle persone più povere e precarie. Si tratterebbe del ventunesimo fattore di discriminazione protetto dalla legge francese, dopo

origine, sesso, situazione familiare, stato di gravidanza, apparenza fisica, cognome, luogo di residenza, stato di salute, disabilità, caratteristiche genetiche, costumi, orientamento o identità sessuale, età, opinioni politiche, attività sindacali, appartenenza o non appartenenza - vera o supposta - a una determinata etnia, nazione, razza o religione

Se approvata, la modifica inciderà sul codice penale, sul codice del lavoro, sulla legge n. 208-496 del 27 maggio 2008 che reca norme sull'attuazione del diritto comunitario in ambito antidiscriminatorio e sulla legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa.

La notizia:

<http://www.asgi.it/discriminazioni/francia-proposta-di-un-nuovo-fattore-discriminatorio-di-precarite-sociale/>

## **G. EVENTI ASGI**

**SAVE THE DATE!!! Convegno Hate speech e libertà di espressione**

Il **9 ottobre 2015** si terrà a Milano (Sala Crociera, Università degli Studi di Milano, Via Festa del perdono,7) il **Convegno su Hate Speech e libertà di espressione**, organizzato da ASGI in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’ all'interno delle attività previste dal Servizio Antidiscriminazioni Seguiranno a breve il programma e la scheda di iscrizione. Segreteria organizzativa: Barbara Giovanna Bello - Servizio Antidiscriminazione email: [bg.bello@asgi.it](mailto:bg.bello@asgi.it)

## H. ALTRI EVENTI

### Master universitario di I livello in “Studi rom per il contrasto all’antiziganismo”

L’Università degli Studi di Verona attiverà nell’AA 2015-2016 il Master universitario di I livello in “Studi rom per il contrasto all’antiziganismo”. Il Master, che avrà una durata annuale con frequenza biennale part-time (da gennaio 2016 a settembre 2017), per un totale di 60 cfu, è organizzato dal Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa). Il CREAa opera a livello locale, nazionale ed europeo; è un Centro di eccellenza in Italia per le ricerche sulle società e culture rom e per gli studi sull’antiziganismo. Da anni presso il CREAa è attivo il “Seminario avanzato di Studi culturali rom”, che riunisce ogni anno ricercatrici e ricercatori rom e non-rom a livello internazionale.

Il Master offre una formazione specifica a personale che già opera, o opererà, in ambiti in cui è importante la presenza/partecipazione/rapporti di/con Rom e Sinti: scuola e altri servizi educativi, servizi sociali, servizi socio-sanitari, volontariato sociale, amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche e private; parrocchie; associazioni culturali; giornalismo; istituzioni di sicurezza pubblica; servizi giudiziari, partiti politici, organizzazioni sindacali. Il Master propone anche una formazione specifica a giovani Rom e Sinti impegnati in associazioni di tutela dei diritti umani, sociali e culturali. Per questo, il Master prevede due binari formativi strettamente collegati:

1. sviluppa conoscenze antropologiche sulla storia, società, letteratura e lingua di Rom e Sinti in vista della valorizzazione del loro patrimonio culturale;
2. offre conoscenze sulla storia, la psicologia, la politica e la pratica dell’antiziganismo in vista di una sua decostruzione ragionata e critica e della costruzione di competenze antropologiche, psicologiche e giuridiche per contrastarlo.

Il Master può essere speso come valore aggiunto per coprire varie cariche di responsabilità in enti pubblici e privati per interventi su/per/fra/con i Rom e i Sinti.

L’antiziganismo è una delle forme più diffuse del razzismo europeo contemporaneo, anche se resta una delle meno consapevoli e delle meno studiate, e nel nostro Paese esso è particolarmente virulento. Riteniamo, pertanto, che l’istituzione di un Master in Studi rom per il contrasto all’antiziganismo, unico nel suo genere nel panorama universitario italiano ed europeo, possa essere di ampia utilità sociale e professionale.

Maggiori informazioni sul sito Asgi:

<http://www.asgi.it/agenda/master-universitario-di-i-livello-in-studi-rom-per-il-contrasto-allantiziganismo/>